



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 303

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA AMBIENTE

N. 2 DEL 19-07-2018

PROT.N.7278 DEL 19/07/2018

Ufficio: **URBANISTICA**

Oggetto:	ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (Art.31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). Conversano Umber=to Maria ed altri.Edificio in via Cesare Battisti, foglio 44 mappale n.296
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio, il Responsabile del servizio **MOROSI DARIO**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 27/08/2015 prot.n.5132 con il quale il Geom. Dario Morosi è stato nominato responsabile del Servizio dell'Area Gestione del Territorio – SUAP del Comune di Visso;

VISTO il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia redatto in data 19/07/2018 con n. 7264 di prot. gen. del Comune da parte del Geom. Dario Morosi, dal quale si evidenzia che sono stati eseguiti i sottoelencati lavori abusivi:

struttura prefabbricata in legno, a servizio ed ampliamento della superficie del ristorante situato nell'adiacente edificio, di forma ad L (elle) in pianta, agganciata al fabbricato esistente mediante traverse in legno e bulloni e infissa al suolo mediante sagomati in acciaio con bulloni, delle dimensioni di ml. (4,10*3,90)+(3,78*8,10), pilastri sezione cm. 12*12, traverse sezione cm 16*12, della superficie complessiva di circa mq. 46,61, altezza minima ml. 2,40, altezza massima ml. 3,05. Sulla struttura in legno sono stati installati: un precario impianto elettrico dotato di plafoniere atto all'illuminazione dell'area e, in copertura, un telo ombreggiante in materiale leggero sintetico;

il tutto nella corte dell'edificio ubicato in via Cesare Battisti, identificato catastalmente al foglio 44 mappale n.296;

RICHIAMATA l'Ordinanza di sospensione dei lavori sopra descritti n.1 prot.n.6120 del 15/06/2018 e regolarmente notificata agli interessati;

VISTE le osservazioni prodotte, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., da parte del Sig. Conversano Umberto Maria, assunte al prot.n.6456 del 26/06/2018;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate non possono essere accolte per le motivazioni che seguono.

La "pergotenda" o pergolato, così è stato qualificato l'intervento realizzato nelle predette osservazioni, consiste in una struttura leggera, diretta a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali ad una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

In altri termini, la configurabilità o meno di una pergotenda/pergolato coincide non nelle caratteristiche costruttive, ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell'utilizzo della stessa.

In sintesi, la precarietà o, ancora, l'amovibilità o meno di tale manufatto è influente: l'unico elemento che riveste carattere dirimente consiste nella sussistenza o meno di un effettivo nesso funzionale con la migliore fruizione dello spazio esterno di unità immobiliari già esistenti.

La struttura installata, nel suo assetto complessivo, non ha una natura esclusivamente e prettamente accessoria ma, per contro, si presta a determinare la creazione di nuovo volume o superficie, idoneo a concretizzare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante la modificazione dell'organismo edilizio preesistente, atteso che:

- la struttura in legno appare ampiamente sovradimensionata, rispetto alla tipologia, consistenza e peso del telo ombreggiante installato;
- l'area interessata dal posizionamento della struttura in questione, risulta connotata da un'estensione di non modeste dimensioni, particolarmente ampia, risultando di una superficie pari a circa mq. 46,61 (misurata al limite esterno dei pilastri), addirittura superiore alla superficie netta dello stesso ristorante che risulta essere pari a mq. 43,89;
- sull'area risultano posizionati tavoli e sedie e, dunque, risulta evidente l'utilizzo della stessa area per l'espletamento dell'attività di ristorazione, dimostrando così che gli interventi realizzati non sono destinati a costituire meri elementi di "arredo", bensì sono più coerentemente diretti a concretizzare un ampliamento della superficie del ristorante e al fine di soddisfare esigenze e bisogni non provvisori o temporanei.

L'installazione della suddetta struttura, quindi, non può configurarsi come attività edilizia libera, trattandosi di manufatto che per destinazione, consistenza ed estensione ha un impatto evidente sullo stato dei luoghi e richiede un idoneo titolo edilizio abilitativo.

Quanto all'aspetto paesaggistico, contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni inviate dal Sig. Conversano Umberto Maria, il fabbricato è situato in area sottoposta al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs 42/2004, per effetto del D.M. 13/5/1963 e dell'art.142, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n.42/04, poiché ricompreso all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Sotto tale profilo, non può trovare applicazione l'art.149, comma 1, lett. a) del D.Lgs 42/2004, poiché l'intervento introduce una struttura che altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio.

A tale fattispecie d'intervento non può applicarsi nemmeno l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica di cui al punto A.17 dell'allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, poiché l'intervento non presenta le caratteristiche indicate nella predetta normativa, trattandosi di una struttura stabilmente ancorata al suolo e al fabbricato esistente.

Infine, seppur non menzionata nelle osservazioni inviate dal Sig. Conversano Umberto Maria, risulta essere rilevante anche la problematica relativa al rispetto della normativa sismica, essendo il Comune di Visso situato in zona sismica di I° categ. S=12, ai sensi del D.M. 10/2/1983.

La struttura realizzata, infatti, è funzionale all'attività del ristorante in quanto superficie aperta al pubblico, destinata alla consumazione dei pasti da parte dei clienti ed in quanto tale deve assicurare la sicurezza degli ambienti sotto il profilo strutturale antisismico.

Non risulta a questo ufficio che, per la realizzazione delle opere in oggetto, sia stato espletato alcun adempimento in materia, a norma del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. 3.11.1984, n. 33, come modificata dalla L.R. 27.3.1987, n. 18.

VISTA la comunicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., da parte del proprietario Sig. Cappa Francesco con nota del 04/07/2018, assunta al prot.n.6895 del 09/07/2018, con la quale il medesimo si dissocia dall'attività posta in essere dal Conversano, disconoscendo e contestando al Conversano stesso l'esecuzione dei lavori in questione;

DATO ATTO che per tale motivo, essendo stata rilevata l'estraneità del proprietario Sig. Cappa Francesco ai fatti contestati, si ritiene che la posizione del medesimo possa essere stralciata dall'elenco dei soggetti responsabili dell'abuso edilizio, ma comunque al medesimo Cappa Francesco è diretta la presente ordinanza per i conseguenti adempimenti;

RITENUTO che i lavori di cui sopra risultano essere in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente in quanto realizzati in assenza di permesso di costruire;

RILEVATO che i responsabili dell'abuso edilizio risultano essere:

- **Conversano Umberto Maria nato a Roma (MC) il 23/01/1963 e residente a Visso in Via San Giovanni snc, C.F. CNVMRT63A23H501L, in qualità di committente;**
- **Belli Alessandro nato a San Severino Marche il 18/05/2001, residente a Fiastra in Strada Provinciale Pian di Pieca n.9, C.F. BLLLLN01E18I156G, in qualità di esecutore dei lavori;**
- **Franch Bellosta Francisco José nato a Arrecife (Spagna) il 27/03/1981 residente a Fiastra in Via Umberto I, n.63, C.F. FRNFNC81C27Z131T, in qualità di esecutore dei lavori;**

RILEVATO che il proprietario dell'area in cui insiste l'abuso edilizio risulta essere:

- **Cappa Francesco nato a Visso (MC) il 15/05/1940 e residente a Visso in Via Cesare Battisti n.13, C.F. CPPFNC40E15M078R, in qualità di proprietario dell'immobile;**

VISTO l'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte

INGIUNGE

nei confronti di ed in solido fra loro:

- **Conversano Umberto Maria nato a Roma (MC) il 23/01/1963 e residente a Visso in Via San Giovanni snc, C.F. CNVMRT63A23H501L, in qualità di committente;**
- **Belli Alessandro nato a San Severino Marche il 18/05/2001, residente a Fiastra in Strada Provinciale Pian di Pieca n.9, C.F. BLLLLN01E18I156G, in qualità di esecutore dei lavori;**

- **Franch Bellosta Francisco José nato a Arrecife (Spagna) il 27/03/1981 residente a Fiastra in Via Umberto I, n.63, C.F. FRNFNC81C27Z131T, in qualità di esecutore dei lavori;**
- **Cappa Francesco nato a Visso (MC) il 15/05/1940 e residente a Visso in Via Cesare Battisti n.13, C.F. CPPFNC40E15M078R, in qualità di proprietario dell'immobile;**

di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione dei lavori indicati in premessa entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune. L'area di sedime risulta essere pari a mq. 50,00 costituita da quella in cui insiste l'opera e quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. L'invio in copia della presente ordinanza a:
 - Segretario Comunale del Comune di Visso;
 - Ufficio di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Procura della Repubblica di Macerata;
 - Provincia di Macerata – Settore Urbanistica e Ambiente;
 - Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del territorio di Macerata

COMUNICA

- che, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di Permesso di costruire in sanatoria a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MOROSI DARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
.....19-07-2018 al 03-08-2018
Li19-07-2018 Reg. n.927

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOROSI DARIO

-

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.
_____ consegnandolo nelle mani del Sig.
_____.

Reg.n. ____/____

IL MESSO COMUNALE
